CAMERA DEI DEPUTATI N. 1609

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GUIDI

Modifiche al codice civile in materia di affidamento dei figli nei casi di separazione dei coniugi e di divorzio

Presentata il 24 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dal lavoro e dall'esperienza di operatori del diritto e psicologi dell'associazione « ATIA », che opera per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, e dalla riflessione su altre proposte di legge similari, sollecitate da altre associazioni.

L'intento è quello di tutelare i diritti naturali del minore, tra i quali il diritto di crescere fruendo delle cure, dell'amore, del contributo educativo oltre che economico di entrambi i genitori, anche se separati.

Nonostante la crisi della coppia, può e deve continuare ad esistere e ad essere tutelata la « famiglia », seppure in una diversa tipologia, una famiglia che non si basa sulla convivenza ed il vincolo matrimoniale ma sui legami affettivi tra genitori e figli e sulla capacità genitoriale di ciascuno dei coniugi. Occorre costruire una « nuova cultura » della separazione, non traumatizzante, civilmente vissuta, dove strumenti quali la mediazione familiare vengono forniti alla coppia per superare il conflitto personale, trasformando il conflitto stesso in responsabilità genitoriale, una separazione in cui avvocato e psicologo collaborino nel rispetto delle relative competenze, nell'ottica della tutela del bambino, una separazione che preveda forme di affidamento che, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, garantisca ai figli la presenza e la cura di entrambi i genitori.

Nella proposta di legge che presento, si enuncia il principio che il bambino ha diritto alla « bigenitorialità » cioè di vivere fruendo dell'amore e delle cure di entrambi i genitori, anche se separati.

Attualmente, in caso di separazione coniugale il minore viene affidato al « genitore più idoneo » e con ciò si finisce per relegare il genitore non affidatario in un « diritto di visita » limitato e limitativo e

spesso disatteso. Si individua di fatto un « genitore del quotidiano » e un « genitore del tempo libero » e spesso il minore non è, in pratica, solo privato di uno dei genitori, vivendo un abbandono doloroso e a volte drammatico, ma diviene il « bene » conteso dai genitori in interminabili vicende processuali.

Psicologi e psichiatri infantili sono concordi nel ritenere che la conflittualità tra coniugi e la contesa del bambino in sede giudiziaria hanno effetti gravissimi sul minore.

I bambini non hanno bisogno dei genitori solo perché questi li accudiscono nelle loro necessità reali, ma hanno bisogno di due genitori che vadano ad attivare, a mettere in risonanza le immagini interne, cioè a costellare gli archetipi corrispondenti che sono in loro di padre e di madre. Quando un bambino è costretto a negare ed a rinunciare ad uno dei genitori non rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile ma alla attivazione dell'immagine interna corrispondente a quella persona. Occorre dunque aiutare i bambini a superare il dramma del divorzio dei genitori ed uno dei mezzi idonei è, a mio avviso, l'istituto dell'affidamento congiunto che sinora ha trovato poca applicazione in Italia. Introdotto dalla legge n. 898 del 1970 sul divorzio, l'affidamento congiunto, pur essendo ritenuto applicabile in via analogica nel caso delle separazioni coniugali, è rimesso alla discrezionalità del giudice ed all'accordo delle parti ed il giudice può disporlo nel caso lo ritenga utile nell'interesse del minore in relazione all'età dello stesso. Tuttavia la conflittualità dei coniugi è di ostacolo all'applicazione dell'affidamento congiunto. Dopo vani tentativi di conciliazione il giudice dispone che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori che divideranno la cura e l'educazione dei figli secondo modalità stabilite dagli stessi ed in linea con i princìpi stabiliti dall'articolo 155-*bis* del codice civile, come introdotto dalla presente proposta di legge. Esisterà un genitore convivente, ma all'altro dovranno essere garantite occasioni di contatto e di permanenza con il minore che rispettino l'esigenza di naturalezza, spontaneità e semplicità di rapporto. Si è compreso che è necessario offrire ai coniugi che si separano strumenti quali la mediazione familiare per aiutarli a superare il trauma della separazione, il conflitto di coppia, per responsabilizzare padre e madre sul ruolo genitoriale, affinché ciascuno dei genitori accetti la genitorialità dell'altro collaborando e riattivando il dialogo per il bene del bambino. La mediazione da parte del giudice è propositiva e non obbligatoria; egli può invitare i coniugi ad effettuare un percorso di mediazione familiare in strutture specializzate – centri per la famiglia – di cui all'articolo n. 155-*ter* del codice civile, introdotto dalla presente proposta di legge, dando provveddimenti provvisori e rinviando la comparizione delle parti per la presentazione di un piano famiglia dopo 180 giorni.

In tal modo si evita che i provvedimenti provvisori durino per periodi indeterminati e, soprattutto, si fornisce al giudice ed alla coppia un importante strumento per arrivare, là dove appare inizialmente più difficoltoso, ad una gestione comune dei figli e ad una pari responsabilizzazione dei genitori nell'interesse dei minori. Il rifiuto di intraprendere il percorso di mediazione potrà essere valutato dal giudice come indice di insufficiente maturità e responsabilità genitoriale.

La casa coniugale spetterà di preferenza al coniuge convivente con i figli, ma il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario dovrà essere valutato nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi.

Le parti possono stabilire di comune accordo che ciascuno dei genitori provveda in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.

La proposta di legge che presento, oltre alle modalità di attuazione dell'affidamento e all'esercizio della patria potestà, prevede modifiche all'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in sintonia con i princìpi di cui all'articolo n. 155 del codice civile e successivi, così come modificati ed introdotti dalla attuale proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Sostituzione dell'articolo 155 del codice civile).

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — *(Provvedimenti riguardo ai figli).* – È interesse morale e materiale del minore ai fini di un corretto sviluppo sociale ed affettivo, mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali anche dopo la separazione personale dei coniugi o lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero ricevere cura, educazione ed istruzione da ciascuno dei genitori.

È altresì interesse del minore continuare ad avere rapporti, quando già esistenti e positivi, con tutto l'ambito parentale.

Il giudice che pronuncia la separazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-*quater*, che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, che esercitano congiuntamente la potestà e che dividono la cura e l'educazione dei figli secondo le modalità concordate dagli stessi.

Le modalità di cui al terzo comma devono essere conformi ai princìpi stabiliti nell'articolo 155-*bis*. Nel caso di un genitore convivente, all'altro devono essere garantite pari opportunità di frequentazione e gestione della vita del minore.

Il giudice, laddove ne ravvisi la necessità nei casi di conflittualità tra i coniugi, emanati i prescritti provvedimenti provvisori, invita le parti ad effettuare un percorso di mediazione per trasformare la conflittualità in responsabilità genitoriale.

Se vi è accordo tra le parti, il giudice dispone l'invio della coppia alle strutture

specializzate in mediazione familiare previste dall'articolo 155-*ter,* secondo le modalità ivi indicate e fissa la nuova udienza di comparizione dopo centottanta giorni.

Il rifiuto ingiustificato di uno o di entrambi i genitori di svolgere il percorso di mediazione può essere valutato dal giudice come elemento indicativo di insufficiente maturità e responsabilità genitoriale a carico dell'uno o di entrambi i coniugi. In tal caso il giudice emana provvedimenti definitivi in ordine all'affidamento ed alle modalità dello stesso.

Qualora la coppia, nonostante il percorso di mediazione, non raggiunga un accordo o il giudice ritenga le modalità dell'affidamento determinate dai genitori alla prima udienza o successivamente al percorso comunque non conformi a quanto indicato nel primo comma del presente articolo e nell'articolo 155-*bis*, egli concede ai coniugi un termine perentorio di trenta giorni per accordarsi o provvedere alle modifiche richieste.

Nel caso in cui non si arrivi ad un accordo o si ritengano, da parte del giudice, le modifiche insufficienti, il giudice stesso dispone d'ufficio in merito.

L'abitazione della casa coniugale spetta di preferenza al coniuge con cui convivono i figli.

Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario è valutato nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi.

Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, dispone il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

Il giudice adotta, inoltre, ogni provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Il giudice può, per gravi motivi, ordinare altresì che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità di tale ipotesi, in un istituto di educazione; in questo ultimo caso deve essere assicurata al minore l'assistenza di uno psicologo.

Il giudice stabilisce la misura e il modo in cui il coniuge non convivente con il minore deve contribuire al suo mantenimento.

Le parti possono stabilire di comune accordo che ciascuno dei genitori provveda in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di violazione dell'obbligo di mantenimento previsto in forma diretta su istanza dell'altro coniuge, il giudice dispone a carico del genitore inadempiente un assegno di mantenimento da versare all'altro genitore.

L'emanazione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e relativi al loro mantenimento può avvenire dietro assunzione dei mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere al giudice la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e quelle relative al regime di mantenimento e la misura dello stesso. Il giudice provvede avendo riferimento all'interesse morale e materiale del minore ».

ART. 2.

(Introduzione di nuovi articoli nel codice civile).

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 155-*bis*. — *(Modalità di attuazione dell'affidamento).* – Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dell'interesse del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. A tale fine devono essere garantite al minore frequenti e continue occasioni di contatto e di permanenza qualitativamente significative ma che rispettino l'esigenza di naturalezza, spontaneità e semplicità di rapporto con il genitore non convivente.

I genitori, per quanto possibile, devono avere la loro dimora in abitazioni facilmente raggiungibili.

È dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative ed ogni altra questione destinata ad incidere in maniera durevole e significativa sulla vita dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti volti ad impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, ed entrambi sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento. Qualora ciò non si verifichi il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca davanti a sé entrambi i coniugi, ed accertata l'esigenza delle ripetute violazioni o dei comportamenti ostativi, intima l'immediata cessazione della condotta denunciata. In caso di ripetute violazioni, il giudice adotta ogni altro provvedimento nell'interesse del minore.

Se delle violazioni o dei comportamenti ostativi è responsabile il genitore convivente, quando ciò non comporti grave disagio al minore, il giudice può disporre che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.

ART. 155-*ter*. — *(Centri per la famiglia)*. – Sono istituiti appositi centri per la famiglia specializzati in mediazione familiare, e dei quali è costituito un elenco presso ogni tribunale.

Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del quinto comma dell'articolo 155, l'intervento di un centro per la famiglia, questo, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca le parti per stabilire un programma di incontri di mediazione familiare alla fine dei quali le parti redigono un piano per la famiglia indicando le modalità di affidamento.

Il piano di famiglia di cui al secondo comma è inviato al giudice insieme ad una relazione del centro almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti. Analoga relazione, nella quale sono analizzate la situazione familiare e la natura del conflitto, deve essere inviata al

giudice anche nell'ipotesi di mancato accordo.

ART. 155-*quater*. — *(Esclusione ed opposizione all'affidamento ad entrambi i genitori)*. – Il giudice dispone l'affidamento dei figli ad un solo genitore nei casi previsti dagli articoli 541, 564 e 569 del codice penale per quanto stabilito dagli articoli 330 e 333 del presente codice.

Il giudice può altresì disporre, anche provvisoriamente, la misura di cui al primo comma a seguito di opposizione all'affidamento ad entrambi i genitori da parte di uno dei coniugi in tutti gli altri casi in cui sia accertato che la condotta di uno dei genitori, pur non integrando le ipotesi gravi di cui al medesimo primo comma, è comunque tale da turbare la serenità del minore incidendo negativamente sul suo sviluppo ed equilibrio psico-fisico.

Il genitore a cui non sono affidati i figli ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

ART. 155-*quinquies*. — *(Estensioni alle unioni di fatto)*. – Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti dei minori i cui genitori non sono uniti in matrimonio.

ART. 3.

(Impedimento di uno dei genitori).

1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 155-*ter* la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato in tali ipotesi secondo quanto disposto dagli articoli 155, 155-*bis*, 155-*ter*, 155-*quater* e 155-*quinquies* ».

ART. 4.

(Esercizio della potestà).

1. Il secondo comma dell'articolo 317-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi i genitori qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-*quater*. Il giudice, nell'esclusivo interesse minore, può comunque disporre diversamente, escludendo dall'esercizio della potestà entrambi i genitori e provvedendo alla nomina di un tutore ».

2. Il terzo comma dell'articolo 317-*bis* del codice civile è abrogato.

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile).

1. Il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Se la conciliazione non riesce il presidente invita le parti a formulare un piano di famiglia e valuta gli accordi nell'interesse dei coniugi e della prole secondo i princìpi stabiliti dagli articoli da 155 a 155-*quater* del codice civile, eventualmente invitando le parti ad opportune modifiche; a tal fine rinvia la causa per una nuova comparizione delle parti non oltre trenta giorni.

Se la coppia non è in grado di accordarsi ed appare opportuno, nell'interesse dei figli, proporre alle parti di rivolgersi ad un centro specializzato in mediazione familiare, scelto in un elenco istituito presso ogni tribunale, il presidente rinvia la comparizione dei coniugi avanti al giudice istruttore nominato dopo centottanta

giorni, stabilendo di ufficio provvedimenti provvisori.

Il presidente può, altresì, emettere provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole nel caso in cui non compaia il convenuto nominando il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo ».

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. In attesa della istruzione di centri per la famiglia specializzati in mediazione familiare di cui all'articolo 155-*ter* del codice civile, il giudice può giovarsi, per i medesimi fini e con le medesime modalità, di centri privati di mediazione familiare nonché dell'opera di personale già utilizzato per le consulenze tecniche o in servizio presso i consultori familiari o le unità sanitarie locali.

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898).

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *2.* Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può disporre l'affidamento dei figli minori ad un solo genitore nelle ipotesi di cui agli articoli 541, 564 e 569, del codice penale ed agli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero quando lo ritenga necessario per la tutela del minore. Nella generalità dei casi stabilisce che la prole venga affidata ad entrambi i genitori secondo modalità di affidamento stabilite dai coniugi o d'ufficio ai sensi dell'articolo 155-*bis* del codice civile, poiché è interesse del minore crescere fruendo del contributo educativo ed affettivo, oltre che economico, di entrambi i genitori ».

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

DDL13-1609
Lire 500